

ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO

DESCRIZIONE

Descrizione dell'attività

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30/6/2003, n. 221, si definiscono attività di facchinaggio quelle previste dalla tabella allegata al D.M. 3 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

L'attività di facchinaggio è spesso incorporata all'interno di più ampio ciclo di servizio (esempio: trasloco, trasporto, logistica). In tali casi l'attività di facchinaggio svolge funzione strumentale accessoria che non rileva autonomamente rispetto al fruitore del servizio.

Stante la frequenza dell'attività all'interno dei vari cicli di gestione e movimentazione (in senso ampio) di beni, per evitare che un'applicazione estensiva del Decreto n. 221/2003 assoggetti moltissime imprese a plurimi regimi di abilitazione, i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro hanno ritenuto opportuno ricorrere al concetto di "attività principale" e, di converso, a quello di attività (di facchinaggio) non principale, concludendo per la non sottoposizione di quest'ultima alla disciplina citata, strumentale all'attività principale.

L'impresa esercente il facchinaggio deve quindi valutare attentamente se tale attività rivesta, tra quelle svolte, un ruolo marginale e strumentale, di mero servizio rispetto alle altre attività svolte, tale da non assurgere mai ad attività svolta a favore di terzi come servizio autonomo oppure come attività prevalente nell'ambito di un più ampio servizio.

Ove ricorra tale ipotesi, secondo quanto indicato nella nota del Ministero del Lavoro n. 25899 dell'8 marzo 2004, allegata alla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 548552 del 9 marzo 2004, l'impresa non sarà tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per l'attività di facchinaggio ai sensi del D.M. 30/06/2003, n. 221 e per estensione non soggetta ad alcun adempimento SUAP.

Ove, di contro, l'attività di facchinaggio venga offerta, anche una sola volta, a terzi come prestazione autonoma o prevalente (quindi, anche nel caso in cui, a livello di ricavi annui riferibili, l'attività stessa risulti del tutto minoritaria rispetto alle altre svolte dall'impresa) risulterà necessario procedere all'iscrizione di cui all'articolo 4 del D.M. n. 221/2003 e per estensione agli adempimenti di seguito descritti.

Requisiti di onorabilità

L'esercizio dell'attività di facchinaggio presuppone il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 7 del D.M. 30/06/2003, n. 221.

Le valutazioni istruttorie sono effettuate dalla locale Camera di Commercio competente per materia.

Requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico amministrativa

L'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria (cioè al possesso di uno specifico patrimonio netto) e del requisito di capacità tecnico-amministrativa (cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza da parte di un preposto).

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Come si avvia l'attività

Per l'avvio dell'attività si applica il regime della SCIA (Art. 19 della legge n. 241/1990).

La SCIA deve essere presentata in modalità telematica a scelta dell'interessato:

- Direttamente alla competente Camera di Commercio tramite ComUnica;
- Allo SUAP utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune www.citymonte.it / *Aree Tematiche* / *SUAP ONLINE* / *Accedi a STAR*, selezionando il codice attività **52.24.00R – Attività di facchinaggio** e l'intervento "AVVIO".

Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario presentare una SCIA UNICA (Art. 19-bis, comma 2 della Legge n. 241/1990), SCIA+altre segnalazioni, comunicazioni o notifiche (esempio SCIA per l'avvio dell'attività di facchinaggio – SCIA per l'installazione di insegna), o SCIA CONDIZIONATA (Articolo 19-bis, comma 3 della legge n. 241/1990), SCIA+richiesta di autorizzazione (esempio SCIA per l'avvio dell'attività di facchinaggio – richiesta di autorizzazione per l'installazione di insegna di esercizio).

Occorre quindi compilare separatamente la SCIA+le altre segnalazioni e comunicazioni o la SCIA+ la richiesta di autorizzazione, ma trasmetterle in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune competente per territorio, utilizzando se necessario, la modulistica reperibile sul sito internet del comune www.citymonte.it sezione: *Documenti / Modulistica*.

La SCIA UNICA / SCIA CONDIZIONATA deve essere presentata esclusivamente allo SUAP in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune www.citymonte.it / *Aree Tematiche* / *SUAP ONLINE* / *Accedi a STAR*, selezionando il codice attività **52.24.00R – Attività di facchinaggio** e l'intervento "AVVIO" e gli endoprocedimenti necessari.

La SCIA UNICA o SCIA CONDIZIONATA oltre che dalla SCIA per l'avvio dell'attività di facchinaggio a seconda dei casi può essere composta da uno o più dei seguenti endoprocedimenti, dando luogo ad una concentrazione di regimi:

AD COM 05 – SCIA per insegna di esercizio

AD COM 06 – Autorizzazione per insegna di esercizio

Ai quali dovranno essere allegate le richieste / SCIA / comunicazioni relative, unitamente alla documentazione in esse indicate.

Invio della SCIA di facchinaggio alla Camera di Commercio

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive provvederà a trasmettere per via telematica la SCIA per l'attività di facchinaggio alla locale Camera di Commercio.

Tempi di attesa

Nel caso di SCIA /SCIA UNICA l'attività può essere iniziata immediatamente. Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'autorità competente può sospendere o vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Nel caso di SCIA CONDIZIONATA, l'attività non può essere avviata immediatamente, bensì solo dopo aver ottenuto il rilascio dell'autorizzazione o atto di assenso.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articolo 17 Legge 5 marzo 2001, n. 57;
- D.M. 3 dicembre 1999;
- D.M. 30 giugno 2003, n. 221;
- Articolo 10 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7;
- Articolo 72 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.;
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.